

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MARSALA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MANUELA PALVARINI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 743/2010 promossa da:
, difesa e
rappresentata dall'avv.to ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
sito in Marsala,
ATTRICE
contro
, in persona del procuratore speciale avv.to
, giusta procura conferita dall'Amm.re delegato, dott.
25.11.2008 rep. 71941 - racc. 13220, difesa e rappresentata dall'avv.to
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
;
CONVENUTA
Conclusioni: come precisate a verbale d'udienza del 21.2.2012.
Oggetto: risarcimento danni.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Considerato che:
con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.4.2010, parte attrice (AAAA) esponeva che, in
data 3.11.1994, in qualità di rappresentante legale della debitrice S.r.l. aveva

formulato all'odierna convenuta "una congrua proposta transattiva che prevedeva il versamento immediato di Lire 5.000.000 e successive rate quindicinali di Lire 2.000.000" senza ottenere alcun riscontro; che anzi, dopo appena sei giorni, il BBBB aveva depositato ricorso in sede monitoria per recuperare la somma di Lire 79.718.472 (di cui al d.i. n. 341/1995 emesso da questo Tribunale in data 10.11.1995); che la predetta, dopo avervi iscritto ipoteca giudiziale in data 22.11.1995 per Lire 160.000.000, con atto notificato in data 11.12.1995, aveva pignorato i seguenti immobili tutti siti in Marsala e proceduto a espropriazione forzata immediata, dopo la notifica del precetto e senza cauzione alcuna: in danno della S.r.l. quanto all'appartamento di civile abitazione sito nella via (n. 1); in danno di sé medesima quanto al locale di piano ammezzato sito nella via (n. 2), alla nuda proprietà di un appartamento con annesso posto auto sito nel condominio di via (n. 3), ad altro appartamento con annesso posto auto sito nel condominio posto tra la via e la via (n. 4) e alla nuda proprietà di un fabbricato a uso abitativo sito nella via (n. 5); in danno di , fideiussore della predetta società e di lei padre, quanto alla sesta parte indivisa di un terreno con l'insistente villino sito nella (n. 6) e, ancora e infine, in danno del predetto e della di lui coniuge (e di lei madre) quanto al diritto di usufrutto sull'appartamento con annesso posto auto sito nel condominio di (sub n. 3); che, in data 27.12.1995, la convenuta aveva iscritto ipoteca in estensione (n. 220014 reg. gen./n. 1851 reg. part.) contro (v. nota d'iscrizione fascicolo esecutivo); che, quindi, "con atto notificato alla sola AAAA il 10.4.1996", con "spese legali inutili", era intervenuta nella procedura esecutiva iscritta al n. 370/1995 r.g.e. di questo Tribunale azionando l'ulteriore "asserito" credito di Lire 77.761.822 derivante dal contratto di mutuo di Lire 35.000.000 (di finanziamento al commercio) siglato in data 25.10.1978 -e successivo atto di erogazione e quietanza del 18.6.1979- e garantito da ipoteca iscritta in data 27.10.1978 per Lire 60.000.000; che, peraltro, nella diffida del 15.11.1993, era stato indicato da controparte un debito scaduto per Lire 6.404.668 oltre mora e, in data 23.9.1994, era stato effettuato un versamento in deconto di Lire 1.020.000; che, in data 17.12.1996, era stata accettata la riduzione del pignoramento e la liberazione dell'immobile sub 4, "sito nella via (prima indicato come sito tra la via e la Via e poi individuato come sito nella Via versamento della somma di Lire 45.000.000; che, in data 28.12.2000, venivano versati ulteriori Lire 25.000.000 "a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria nascente dal citato d.i. n. 341/1995"; che, in data 8.3.2001, il BBBB aveva depositato presso la cancelleria di questo Tribunale, dichiarazione di rinuncia al proc. es. n. 370/1995 r.g.e. limitatamente agli immobili sub 5 e 6 consentendone la liberazione e la riduzione del pignoramento (v. verbale del 23.3.2001); che, peraltro, pur essendone stato espressamente invitato (v. note del 22.11.2000, 26.12.2000 e 9.2.20001) e "dopo aver dato

mandato al Notaio , con nota del 2.1.2001, di liberare dal vincolo ipotecario anche gli immobili siti in questa via ", aveva omesso "colpevolmente di liberare i tre immobili gravati da pignoramento e ipoteche (originaria e in estensione) a garanzia del credito di cui al citato d.i.", consentendo la riduzione del pignoramento solo su due dei tre immobili di cui sopra, "seppur non vantasse più alcuna ragione di credito nei confronti dell'odierna attrice", nuda proprietaria dell'immobile sub 3; che, ciò nonostante, in data 19.9.2005, su istanza dell'odierna convenuta, quest'ultimo veniva venduto in suo danno determinando "l'ingiusta perdita della casa familiare"; che il g.e., in data 28.5.2007, aveva statuito che "il BBBB, né alcun altro creditore intervenuto, vantano più ragioni di credito nei confronti della AAAA ... dovendosi probabilmente restituire al debitore espropriato del bene la somma ricavata"; che con la medesima ordinanza il g.e. aveva disposto altresì la sospensione della vendita fissata per il 28.5.2007 limitatamente ai beni di ; che lo stesso g.e., in data 21/25.6.2007 e 27.6.2007, aveva disposto "restituirsi alla debitrice la somma di \in 158.535,00 ricavata dall'impropria vendita del bene non più formante oggetto di pretese creditorie al momento della vendita"; che, a causa di ciò, avrebbe subito gravissimi danni patrimoniali e morali; che la perdita della casa familiare, l'insistente pressione psicologica delle continue iniziative legali, la perdita dell'accesso al credito bancario, il fallimento della società di cui era la legale rappresentante le avrebbero cagionato, dal 2006 in poi, tra l'altro, un "disturbo d'ansia di tipo reattivo con somatizzazione e calo dell'umore, disadattamento, insonnia"; chiedeva "ritenere e dichiarare che ha subito gravi e irreparabili danni a causa del comportamento e delle azioni legali illegittimamente e/o impropriamente posti in essere dal Banco di Sicilia"; condannare conseguentemente la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di \in 1.041.465,00°, con rifusione delle spese di lite; la convenuta si costituiva in giudizio tardivamente (in data 21.7.2010) contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate all'uopo rappresentando che, nell'ottobre 1993, parte attrice S.p.A., a garanzia dell'esposizione debitoria maturata nei suoi aveva concesso al confronti anche dalla S.r.l. (oltre che dalla AAAA in qualità di fideiussore), un'ipoteca consensuale sugli immobili siti in via e in via per un montante di Lire 260.000.000; che, in data 2.8.1994, ..., creditore della S.r.l. e dell'attrice per avere loro erogato un mutuo ipotecario dell'importo di Lire 440.000.000, aveva promosso una procedura esecutiva sugli immobili siti in via e in via (rectius); che siffatte circostanze l'avevano indotta a chiedere (e ottenere), per il recupero di un finanziamento chirografario in sofferenza, il d.i. n. 341/95 -di Lire 79.718.472 oltre interessi e spesee i suoi fideiussori (l'odierna attrice e i di lei genitori); che detto d.i. non era stato opposto ed era divenuto pertanto definitivo; che aveva quindi iscritto ipoteca giudiziale

sugli immobili di proprietà dei suddetti debitori (così come individuati in atto di citazione e sopra riportati da 1 a 6); che, peraltro, la garanzia acquisita poteva ritenersi valida unicamente per gli immobili siti in via e in contrada (n. 3 e 6) stante che gli immobili sub 1 e 2 erano già stati pignorati dall', oltre che gravati da precedenti ipoteche di notevole importo a favore di quest'ultimo e dello stesso BBBB (per un mutuo, altrettanto in sofferenza, di circa lire 80.000.000) e gli altri due (n. 4 e 5) erano gravati dall'ipoteca iscritta nel 1993 a favore del per le ragioni dinanzi esposte; che il procedimento esecutivo da lei promosso (n. 370/1995 r.g.e.) veniva poi riunito a quello promosso dall' (n. 319/1994 r.g.e.) ove, in data 19.4.1996, aveva spiegato intervento in forza del credito scaturente dal mutuo industriale di cui sopra (per Lire 77.761.822) chiedendo di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita; che avverso tali atti esecutivi non veniva proposta alcuna opposizione; che non è controverso che l'immobile sito in via veniva liberato in data 17.12.1996 a seguito della corresponsione da parte dell'attrice della somma di Lire 45.000.000 "a deconto dell'esposizione debitoria a carico S.r.l."; che, successivamente, a fine anno 2000, veniva concordato ed eseguito il versamento a saldo e stralcio di Lire 25.000.000 a fronte della liberazione dell'intero compendio immobiliare gravato dall'ipoteca giudiziale iscritta in forza del d.i. 341/95 e della riduzione del pignoramento degli immobili siti in via e in contrada così come indicato e richiesto dal legale della AAAA in data 1.3.2001 (e non già riportato in atto di citazione a pagg. 7 e 8); che, pertanto, "non svincolò dal pignoramento l'appartamento di via e posto auto non per propria scelta bensì per un preciso accordo con la controparte"; che, tra l'altro, nella medesima nota l'attrice aveva rappresentato l'intenzione di "definire nella qualità di erede della Sig.ra". il sospeso relativo al finanziamento al commercio (rectius, mutuo di credito industriale del 25.10.1978 per il quale era stato spiegato intervento nella procedura) a quest'ultima a suo tempo concesso offrendo a saldo e stralcio la somma di 25.000.000"; che quest'ultima proposta veniva riscontrata in data 8.3.2001 ma non accolta in quanto incongrua; che, con lettera raccomandata del 20.12.2001, prot. 893, aveva dato formale comunicazione -agli intestatari del mutuo di credito industriale del 25.10.1978- di avere ceduto pro soluto alla S.A. le relative ragioni di credito con tutte le pattuizioni contrattuali e le garanzie reali e personali inerenti perdendo, per l'effetto, qualsiasi legittimazione sostanziale e processuale rispetto alla procedura esecutiva (all. 14); che, con separata raccomandata in pari data, aveva comunicato al proprio legale incaricato della procedura de qua, avv.to astenersi dal proseguire la sua attività nelle azioni giudiziali intraprese" che sarebbero state coltivate dalla cessionaria e, per essa, dalla mandataria S.R.L. (all. 15); che, in data 29.1.2004, la , nella suddetta qualità, aveva depositato atto di intervento dichiarando di

surrogarsi a ogni effetto alla cedente (odierna convenuta) e di voler partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni pignorati (all. 16); che, in data 26.3.2004, l'attrice e la S.r.l. avevano proposto opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. limitandosi a chiedere il ricalcolo dei crediti e una nuova valutazione degli immobili pignorati (compreso quello) anche al fine della riduzione del pignoramento; che in data 28.6.2004 detto sito in via ricorso veniva rigettato dal g.e.; che, in data 18.6.2005, l'istanza di sospensione della vendita e dell'esecuzione (presentata in data 17.6.2005 unicamente sotto il profilo della sproporzione tra i valori di stima e quelli di mercato), veniva accolta limitatamente ai beni di via ; che, in data 19.9.2005, il professionista delegato aveva proceduto alla vendita all'incanto della nuda proprietà dell'immobile di via (n. 3) al prezzo di € 158.535,00; che detta vendita giudiziaria "non può certamente essere stata disposta su richiesta del BBBB che, dal dicembre del 2001, non svolse (né poteva svolgere) più alcuna attività processuale"; che la AAAA, pur avendone gli strumenti processuali, non si era attivata per impedire la vendita e i danni ora lamentati; che il prezzo ricavato dalla vendita veniva restituito alla AAAA "atteso che tale somma dovrà essere utilizzata per coltivare e perfezionare l'avviata transazione con S.p.A." (v. istanza in tal senso depositata in data 29.5.2007); che, in data 6.3.2008 l' chiesto (e ottenuto) la vendita dell'immobile sito in via non essendogli pervenuta alcuna proposta transattiva dalla AAAA; che, ancora una volta, nessuna opposizione era stata da quest'ultima formulata; che, in ogni caso, l'attrice doveva rispondere con i suoi beni dei debiti ereditati dalla madre; chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.

Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. -e acquisizione dei fascicoli delle citate procedure esecutive immobiliari-, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

La domanda formulata da parte attrice è infondata nell'*an* e come tale non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.

In primis è noto che, in tema di responsabilità civile, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta illecita o inadempiente e l'evento di danno ai sensi del disposto di cui all'art. 1227 primo comma cod. civ.), l'efficienza eziologica della condotta del presunto debitore o danneggiante rispetto all'evento lesivo in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude

di per sé solo il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita/ingiusta e/o illegittima (e/o all'inadempiente) con l'imprescindibile precisazione/puntualizzazione che, <u>in ambito civile</u>, vige anche la regola della normalità causale, della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" laddove, invece, <u>in campo penale</u>, vige la sola regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. tra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 27/07/2011).

Quindi, il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere, all'autore della condotta accertato responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì determinate dal fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).

E' peraltro altrettanto noto che, il concorso di colpa del danneggiato -di cui all'art. 1227 primo comma cod. civ.-, non concretando un'eccezione in senso proprio, bensì una semplice difesa, può e deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e dalle richieste formulate dalla parte e, segnatamente, anche nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare *in toto* la propria responsabilità. E' a dire che il giudice può e deve comunque accertare sia l'eventuale contributo eziologico del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo, sia l'effettiva incidenza causale della come sopra accertata negligenza di quest'ultimo nella produzione dello stesso (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7771 del 05/04/2011).

Ancora, il principio di cooperazione del creditore nel rapporto obbligatorio o, meglio, il principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso, impone al creditore o, meglio, al danneggiato (o asserito tale) di usare l'ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'inadempimento ovvero all'ingiusta/illegittima condotta della controparte. Non solo, detta regola di comportamento infatti si sostanzia altresì nel dovere di scegliere, tra più opzioni possibili, la condotta che si presenti maggiormente idonea a soddisfare il proprio interesse contemperandolo con quello della controparte alla limitazione del danno. E' a dire che nel caso in cui il creditore non adotta la condotta richiesta in relazione alle circostanze del caso concreto per evitare il danno, pur potendolo fare senza un sacrificio eccesivo come tale, assolutamente esigibile-, viola la disposizione di legge dinanzi richiamata e, pertanto, non può poi pretendere che, prodottosi il danno, questo sia posto a carico del debitore inadempiente o, come nella specie, dell'asserito danneggiante. In altre parole, il soggetto che, prima del verificarsi del

danno, si sia trovato nella situazione più adeguata e idonea a evitarlo nel modo più conveniente, sopporta le conseguenze della *cost-benefit analysis* da sé medesimo operata in quanto, a questo punto, "il verificarsi del danno discende da un'opzione per il medesimo, assunta in alternativa alla decisione contraria" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011). Il che, tra l'altro, costituisce altresì applicazione/espressione del principio di solidarietà sociale accolto dalla nostra Costituzione all'art. 2.

Deve quindi sin d'ora dirsi che il contributo eziologico nella produzione dell'evento lesivo apportato dall'odierna attrice, asserita danneggiata, è tale da elidere in radice il contributo causale eventualmente imputabile alla convenuta e, per l'effetto, è tale da neutralizzare qualsivoglia conseguenza lesiva altrimenti risarcibile.

E poiché la responsabilità sorge non già o non solo perché è stato tenuto un comportamento antigiuridico (qual'é comunque sempre l'omissione di un comportamento dovuto), ma altresì perché quell'omissione è causa del danno lamentato (nel senso che, esclusi i fattori alternativi, l'evento lesivo non si sarebbe verificato se il non agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli -c.d. causalità ipotetica-), per quel che qui segnatamente rileva, non può non ricordarsi che il debitore è tenuto ad adempiere puntualmente ed esattamente alle obbligazioni dallo stesso contratte (v. artt. 1176 e ss. cod. civ.) poiché, contravvenendo al suddetto obbligo giuridico e rispondendo con tutti i suoi beni presenti e futuri dell'adempimento delle predette (v. art. 2740 cod. civ.), si espone al concreto rischio dell'esercizio di azioni esecutive da parte dei suoi creditori che "hanno eguale diritto di essere soddisfatti (sugli stessi), salve le cause legittime di prelazione" (ex art. 2741 cod. civ.).

Valga allora altresì ricordare/evidenziare che la definitività dei risultati dell'esecuzione si basa sul concetto di preclusione - ben più ampio di quello di giudicato- che è insito e/o proprio di un procedimento svoltosi nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione degli eventuali contrasti sorti tra le parti (artt. 485, 512, 615 e 617 c.p.c.) e nel rispetto di forme idonee a salvaguardarne i contrapposti interessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011).

Ciò detto, nella specie, non si può negare che parte attrice, dopo essersi resa inadempiente alle proprie obbligazioni (valga sin d'ora evidenziarlo, <u>non solo in qualità di fideiussore della società rappresentata</u>), pur potendo avvalersi di tutti i rimedi interni al processo esecutivo, non lo ha fatto ovvero lo ha fatto ma non nei termini "utili" suddetti e che qui di seguito meglio si specificheranno.

Emerge dalla documentazione versata in atti che la AAAA, quale terza datrice d'ipoteca a garanzia del mutuo contratto in data 21.6.1991 dalla S.r.l., è debitrice esecutata sin dal 1994 nell'ambito della procedura esecutiva n. 319/1994 r.g.e. promossa in suo danno, ancor prima che dal BBBB, dall' (che, tra l'altro, in data 27.2/6.3.2008 chiedeva la vendita dell'appartamento

pignorato di via stante che "a oggi non è pervenuta dalla debitrice medesima nessuna concreta proposta transattiva" -v. all. 25 fascicolo BBBB).

Dal canto suo, la convenuta ha promosso la proc. es. n. 370/1995 sulla base di un credito accertato definitivamente in sede giudiziale, il d.i. n. 314/1995, valga evidenziarlo, non opposto né dalla S.r.l., né dall'attrice né, tanto meno, dagli altri garanti fideiussori con lei condannati in solido e, pertanto, non contestato né nell'*an* né nel *quantum*.

In data 19.4.1996, il BBBB ha spiegato atto d'intervento "titolato" nella procedura esecutiva n. 370/1995 r.g.e. (riunita alla precedente n. 319/1994 r.g.e.), *ex* artt. 474 e 499 c.p.c. (quest'ultimo, *ratione temporis*, applicabile al caso di specie nella sua formulazione *ante* riforma 2006) in virtù e forza del contratto di mutuo di credito industriale siglato in data 25.10.1978 dalla madre dell'attrice,

-e garantito da (v. in tal senso *sub* all. 25)- di cui al successivo atto di erogazione finale e quietanza del 18.6.1979 (entrambi registrati e spediti in forma esecutiva) e, pertanto, tutt'altro che "*fantomatico*" (come, peraltro, definito dal legale dell'attrice in data 11.12.2007 -all. 1 memoria convenuta depositata in data 4.11.2010-).

Nemmeno detta esposizione debitoria è stata contestata nell'*an* ma solamente nel *quantum* e, peraltro, la generica contestazione formulata in atto di citazione (priva di qualsivoglia documentazione probatoria a supporto) appare comunque smentita quanto meno dal tenore della nota trasmessa dal BBBB in data 15.11.93 e dall'ivi richiesto versamento non solo della somma di lire 6.404.668 oltre mora, ma altresì dell'importo di lire 17.672.007 (dal 7.8.84 al 30.6.93) oltre mora (v. all. 7 fascicolo attoreo).

Tanto meno può dirsi meritevole di pregio l'inutile aggravio di spese legali asseritamente derivato dalla notifica dell'atto di intervento *de quo* se comparato con l'entità dell'esposizione debitoria maturata dall'attrice, nella predetta qualità, nei confronti degli istituti bancari sopra nominati.

Ancora é documentalmente provata la reiterata disponibilità della convenuta a concordare una soluzione transattiva della controversia facente capo alla AAAA, lo si ripete, in qualità di legale rappresentante e fideiussore della , così come di quella facente capo alla di lei madre (v. corrispondenza intercorsa tra le parti in atti sin dal 3.11.1994/29.12.1995 e definita "copiosa" dallo stesso legale di parte attrice in data 1.3.2001 -v. all. 11 fascicolo attoreo), non essendo, da un lato, di per sé solo criticabile l'eventuale mancato riscontro da parte del BBBB della proposta transattiva formulata in data 3.11.1994 e, dall'altro, non esigibile che il creditore risponda a qualsivoglia proposta transattiva formulata dal debitore inadempiente e/o che, per ciò solo, sia tenuto ad arrestare qualsivoglia iniziativa legale intrapresa per la tutela delle proprie legittime e non contestate posizioni creditorie.

La mancata cancellazione dell'ipoteca giudiziale sull'immobile di Via
disponibilità in tal senso dapprima manifestata dal BBBB, non è, per ciò solo, addebitabile a
un'omissione colpevole del BBBB se solo si considera che, con nota dell'1.3.2001, il legale di parte
attrice si era limitato a chiedere "il consenso alla riduzione relativamente agli immobili siti in questa
e in questa contrada " (all. 11 fascicolo BBBB) e, con nota
dell'8.3.2001, il BBBB vi aveva dato positivo riscontro, tra l'altro, ivi contestualmente lamentando
che "l'offerta a stralcio per la pratica collegata" non è suscettibile di
accoglimento", valga evidenziarlo sin d'ora, formulata da "AAAA nella qualità di erede della Sig
" (all. 12 fascicolo convenuta).
Sulla base di quanto sopra rilevato e considerato, deve dirsi che nessuna delle predette
condotte/azioni poste in essere dal BBBB può essere qualificata illegittima/ingiusta e/o impropria.
A contrario, deve dirsi che il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'attrice
nelle suddette rispettive qualità -e/o dei fideiussori- (comportamento giuridicamente dovuto e
omesso), secondo il criterio di causalità ipotetica sopra citato, avrebbe impedito il verificarsi
dell'evento lesivo lamentato, tra cui, il fallimento della società più volte nominata (in data 11.3.2005)
per ciò solo non certamente imputabile all'odierna convenuta, tanto più se si considera che nelle
suddette procedure esecutive, lo si ripete, azionate in forza di crediti "titolati" e non contestati, erano
altresì intervenuti, ante fallimento, in data 30.4.1998, il S.p.A., per il credito
garantito da ipoteca volontaria vantato nei confronti della società e dei suoi fideiussori (AAAA e
) e, in data 24.5.2004, l' per ulteriori rate di ammortamento del mutuo
per il quale, l'attrice, risulta essere terza datrice d'ipoteca (e, quindi, a ulteriore prova degli
inadempimenti a quest'ultima specificamente imputabili).
Quanto poi all'asserita "infausta" vendita dell'immobile adibito ad abitazione familiare (sito in Via
) in data 19.9.2005, valga osservare in primis che nessuna opposizione ex art. 617 c.p.c. è
stata proposta avverso l'ordinanza con cui è stata disposta la vendita dell'immobile di Via
sull'istanza in tal senso formulata dall'avv.to , valga evidenziarlo, "per il BBBB creditore
$intervenuto\ atteso\ che\ la\ c.t.u.\ risulta\ essere\ stata\ depositata"\ all'udienza\ del\ 29.4.2004\ (sub\ all.\ 2000)$
fascicolo Pugliese).
Ora, non vi è chi non veda come la rituale opposizione alla suddetta, tra l'altro, sull'asserita e, lo si
puntualizza, altresì ritenuta legittimità e/o meritevolezza dei motivi rappresentati dall'attrice al g.e.,
$peraltro, \underline{solo} in data 25.5.2007 (e, tra l'altro, in seno all'istanza di sospensione della vendita fissata di di $
per il 28.5.2007 dell'immobile di via e dell'usufrutto sull'immobile di
via -v. all. 22 fascicolo AAAA), ben avrebbe potuto, ancora una volta, quanto meno
secondo la testi qui prospettata dall'attrice, evitare l'evento lesivo lamentato, è a dire la perdita della

casa d'abitazione familiare e/o la sua vendita a un prezzo asseritamente di gran lunga inferiore a quello reale di mercato.

A tale proposito, per quanto il ricorso dinanzi citato abbia condotto alla nota ordinanza del 28.5.2007 (da cui le successive istanza del 28/29.5.2007 e ordinanza del 21/25.6.2007 -v. all. 23 e 24) e per quanto anche queste ultime ordinanze non siano state opposte (dai creditori procedenti e/o intervenuti nell'esecuzione), con il conseguente effetto di stabilità/preclusione dinanzi detto (avendo, per di più, gli ordini di pagamento impartiti in sede esecutiva indubbia vocazione a realizzare effetti sostanziali definitivi se la parte interessata non vi reagisce con i rimedi propri del processo esecutivo, v. all. 24), non si può omettere di evidenziare che comunque e <u>tra l'altro</u> il subentro della S.A. nella posizione del BBBB, con conseguente perdita da parte di quest'ultima della legittimazione attiva processuale oltre che sostanziale, era noto all'attrice e/o doveva necessariamente esserlo stante il tenore dell'"atto di intervento e di surroga" spiegato nella procedura esecutiva dalla S.r.l., quale mandataria della S.A., in data 29.1.2004 e/o 25.2.2004 (v. fascicolo procedimento esecutivo, all. 16 comparsa di costituzione e risposta e 1 memoria ex art. 183 II comma c.p.c. fascicolo convenuta), tra l'altro, con un eventuale ulteriore valido motivo per opporsi ex art. 617 c.p.c. alla vendita dell'immobile de quo richiesta dall'avv.to apparentemente non delegato in tal senso dalla cessionaria, rappresentata e difesa dall'avv.to Nemmeno si può tacere che, per quanto parte attrice abbia ottenuto la restituzione della somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà dell'appartamento e annesso posto auto sito in Marsala via (con gli effetti sopra evidenziati) in ragione dell'intervenuta estinzione "a saldo e stralcio" della posizione debitoria "dipendente dal d.i. n. 341/1995" facente capo alla S.r.l. -e ai suoi fideiussori-, valga sottolinearlo, sin dal 2.1.2001 e, quindi, significativamente in epoca antecedente l'istanza di vendita formulata in data 29.4.2004 e successiva ordinanza (e ciò, ancora una volta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c.), deve dirsi che "il credito del BBBB dipendente dai rapporti intestati alla non è stato transatto (e nel mese di dicembre 2001 è stato ceduto pro soluto alla S.A.)". Ora, per quanto l'attrice abbia dichiarato in data 21.9.2010 di rinunciare all'eredità della madre (v. all. 2 memoria depositata in data 4.11.2010), non è di poco conto, per quel che qui segnatamente rileva -precipuamente sotto il profilo della prova dell'imprescindibile elemento soggettivo imputabile e da imputare all'odierna convenuta, che la AAAA abbia formulato/manifestato, a mezzo del suo legale, anche e segnatamente in epoca successiva all'intervenuto decesso della madre/debitrice principale (avvenuto in data 27.9.2000, v. all. 1 memoria citata), l'intenzione di provvedere alla sistemazione della suddetta precipua esposizione debitoria, tra l'altro, in sede di trattative per la definizione della posizione di cui al d.i. 341/1995 pacificamente facente capo ab origine alla AAAA

S.r.l. (v. in tal senso nota del 26.12.2000 *sub* all. 15 fascicolo AAAA e, in termini ancora più espliciti, nota dell'1.3.2001 *sub* all. 11 fascicolo BBBB già citato). Di conseguenza, non potendosi sostenere che il contenuto delle suddette note sia scindibile, per contro, si deve ritenere che il legale dell'attrice fosse legittimato a spendere (come ha speso) il nome della sua assistita nei termini sopra specificati e, per l'effetto, che la banca convenuta, senza alcuna colpa, ha legittimamente confidato non solo di interloquire con l'erede della *de cuius* (sua debitrice principale) ai fini dell'auspicata definizione bonaria delle liti con la stessa in corso ma altresì, in assoluta buona fede, di poter agire esecutivamente in suo danno anche per detta posizione debitoria (*iure successionis* transitata nel patrimonio della AAAA).

Neppure si può dire che l'immobile di via sia stato "svenduto" emergendo per contro dalla documentazione in atti che:

- a) lo stesso è stato messo in vendita (e quindi venduto) sulla base della perizia di stima depositata in data 6.10.2003 avente a oggetto la valutazione separata del valore della nuda proprietà e dell'usufrutto;
- b) "l'insanabile/evidente sproporzione tra i prezzi di stima offerti dal c.t.u. e quelli reali di mercato (e) tra valore e quantità dei beni pignorati ed entità dei crediti azionati" di cui al ricorso depositato in data 26.3.2004 e, significativamente, notificato solamente a S.r.l. e al notaio delegato per le operazioni di vendita (v. all. 33 fascicolo AAAA), non è stata ritenuta tale dal g.e.; anzi, all'esito del successivo giudizio di merito (v. qui di seguito lett. c), ne è stata dichiarata la tardività;
- c) le doglianze espresse dall'attrice in seno al giudizio n. 1186/2004 con riferimento al "vero" ammontare dei crediti vantati dall' e dal BBBB, quanto meno in I°, non hanno trovato accoglimento (v. sentenza n. 566/2007 depositata dalla convenuta all. 2 della memoria depositata in data 4.11.2010) e, a onor del vero, sono state ritenute, tra l'altro, "del tutto generiche, senza un'esposizione specifica delle ragioni o dei vizi che avrebbero inficiato la determinazione nel quantum operata dai creditori", quanto alla convenuta, coperta da giudicato;
- d) infine, la nuovamente rappresentata/lamentata sproporzione tra i prezzi di stima offerti dal c.t.u. e quelli reali di mercato (di cui al ricorso depositato in data 17.6.2005, all. 34 fascicolo AAAA) non è stata ritenuta meritevole di nota da parte del g. e. che, dato atto della più recente stima di cui sopra dell'immobile di via , si è limitato (con ordinanza del 18/20.6.2005 non opposta nei termini di legge) a disporre l'aggiornamento della stima dei soli immobili di Via e via

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo sulla base del valore dichiarato della causa (in assenza di nota spese ritualmente depositata dalla convenuta), sono poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:

- 1) **RIGETTA** le domande formulate da parte attrice;
- 2) **CONDANNA AAAA** a rifondere al **BBBB S.P.A.** le spese di lite che liquida in complessivi € 5.100,00 per onorari, € 2.000,00 per diritti, oltre accessori come per legge.

Marsala, 26.4.2012

Il Giudice dott.ssa MANUELA PALVARINI